



## Assenze per malattia per i dipendenti della PA (medici compresi)

DECRETO LEGGE *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* (Approvato il 18 giugno 2008 dal Consiglio dei Ministri ed in attesa della pubblicazione sulla G.U. Testo ripreso dalla bozza pubblicata dal Sole 24 Ore il 22 giugno 2008). Le norme entrano in vigore alla pubblicazione del Decreto Legge, ma per diventare Legge devono essere definitivamente approvate dal Parlamento.

In primo luogo nei primi dieci giorni viene decurtata la retribuzione in caso di assenza per malattia:

*“nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio”.*

Se previsto dal contratto o da specifiche normative ci può essere un trattamento più favorevole nei casi di assenza per malattie dovute ad *“infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapia salvavita”*.

*“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.”*

*“I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”,* ma costituiscono economia di bilancio per le aziende !

L’Amministrazione dispone il controllo anche nel caso di assenza di un solo giorno e *“le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.”*

Le disposizioni sulle assenze per malattia costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.